



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 228 del 2017
proposto da:
Guido Bridi, quale proprietario e quale titolare dell'omonima azienda agricola,
rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Dragogna e Giuliana Dragogna, con
domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Trento, via S. Pietro, n. 62;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Sabrina Azzolini e Giuliana
Fozzer, presso quest'ultima elettivamente domiciliata nella sede dell'Avvocatura
provinciale, in Trento, piazza Dante, n. 15;
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore,
Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore,
Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui
uffici in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, sono per legge domiciliati;

nei confronti di

Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Barberi, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato nella sede dell'Avvocatura comunale, in Trento, via Belenzani, n. 19;

per l'annullamento

- della determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica della Provincia autonoma di Trento n. 469 di data 22 agosto 2017 ad oggetto: *“nuove infrastrutture logistiche e funzionali necessarie alla Difesa (f.442-10) revoca della determinazione n.1079 del 15 dicembre 2011. Legge provinciale 19.02.1993 n.6”*, recante la decisione *“di procedere al recupero di quanto già liquidato ivi compresi gli interessi legali”*, nonché di ogni atto presupposto e richiamato ivi compresa la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n.2413 del 18.12.2015 di *“approvazione del secondo atto modificativo aggiuntivo dell'accordo di programma quadro”* con la presa d'atto che il Ministero della difesa GenioDife *“avrebbe”* revocato automaticamente la delega concessa in data 13.04.2007 alla PAT per la realizzazione delle nuove Caserme in loc.San Vincenzo“ in frazione di Mattarello di Trento, nonché di tutti gli atti presupposti e non conosciuti, ivi comprese le richiamate ad oggi non note successive deliberazioni della Giunta provinciale n.761/2016 e n.350/2017, nonché del II° atto modificativo e aggiuntivo dell'accordo di programma e il non conosciuto atto di formalizzazione 13.06.2017 della non conosciuta nota 7.08.2017 del responsabile del dipartimento infrastrutture e mobilità P.A.T., nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente richiamato e connesso e domanda di indennizzo dei pregiudizi in danno accertati patrimoniali e non patrimoniali, propri e dell'azienda agricola individuale omonima anche in compensazione rispetto alle indennità di esproprio provvisorie già versate dalla PAT,

nonché di ogni e qualsiasi danno conseguente ivi compresa la condanna della Provincia Autonoma di Trento alla costruzione della strada di accesso al nuovo capannone realizzato dal ricorrente per effetto della convenzione di esproprio 14.12.2009 e contratto rep.27609 11.10.2011, ovvero la condanna pecuniaria di equivalenza salvo la consegna del sedime per l'accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive della Provincia autonoma di Trento, delle amministrazioni statali e del Comune di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2018 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per la parte ricorrente l'avvocato Sergio Dragogna, per la Provincia autonoma di Trento l'avvocato Sabrina Azzolini e per le amministrazioni statali il procuratore dello Stato avvocato Davide Volpe. Nessun difensore presente per il Comune di Trento.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

L'odierno ricorrente è un coltivatore diretto titolare di un'azienda agricola dedita alla frutticoltura in località Mattarello di Trento che comprende la p.f.175/2 c.c. Mattarello. Il ricorrente provvede, inoltre alla coltivazione di altre limitrofe particelle fondiarie (pp.ff. 175/1, 176/4 e 176/5) di proprietà del padre. Con variante n. 1 al piano regolatore generale di Trento, approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 57 del 14 marzo 2002, la particella facente parte dell'azienda agricola, tra le altre, è stata assoggettata a vincolo di destinazione quale zona per attrezzature logistiche per la difesa (F1 AM) e, successivamente, a procedura di esproprio. A seguito dell'Accordo di programma quadro dell'8

febbraio 2002 sottoscritto con varie amministrazioni statali e con il Comune di Trento, la Provincia autonoma di Trento aveva, infatti, necessità di acquisire anche tale immobile in quanto rientrante in una più vasta area in località S. Vincenzo di Mattarello individuata al fine di realizzare nuove infrastrutture da trasferire allo Stato per esigenze funzionali del Ministero della difesa. Con il secondo atto modificativo ed aggiuntivo del citato Accordo di programma quadro, siglato il 13 giugno 2017, le parti hanno convenuto che la Provincia, in luogo della realizzazione delle suddette infrastrutture, si sarebbe fatta carico dei lavori di adeguamento delle infrastrutture logistiche esistenti (caserme Pizzolato e Chiesa). Con l'impugnata determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica della Provincia n. 469 del 22 agosto 2017 è stata pertanto revocata l'esecuzione del piano delle espropriazioni relativo, tra gli altri, all'immobile dell'azienda agricola del ricorrente (esecuzione autorizzata con determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica della Provincia n. 1079 del 15 dicembre 2011) ed è stato deciso di procedere al recupero di quanto già liquidato e corrisposto a titolo di indennità di esproprio, rimandando a successivi provvedimenti l'esatta determinazione dell'importo richiesto in restituzione. Con la revocata determinazione n. 1079/2011 l'indennità relativa alla esproprianda p.f.175/2 di proprietà del ricorrente era stata determinata nella seguente misura: indennità complessiva pari a euro 418.691,25 (+ euro 6.048,00) nonché euro 15.000,00 a titolo di indennizzo ed euro 20.160,00 a titolo di indennità aggiuntiva di cui all'art.20 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6. Il ricorrente ha incassato l'importo di euro 453.851,25 (oltre iva al 21% per euro 95.308,76) "a titolo di acconto, salvo ricorso". A seguito di ricorso amministrativo alla commissione provinciale espropri, con decisione n. 39 in data 12.09.2012 l'indennità spettante al ricorrente è stata rideterminata nella misura totale di euro 817.222,50 più indennizzi per euro 15.000,00 e così complessivamente nella

somma imponibile di euro 832.222,50 oltre l'iva e gli interessi di legge. La differenza di euro 378.371,25 derivante dalla rideterminazione della commissione, nel frattempo divenuta inoppugnabile, nonostante la diffida inviata dal ricorrente non è stata liquidata dall'amministrazione provinciale. Relativamente alla particella di proprietà del ricorrente non è stato neppure adottato il provvedimento definitivo di esproprio di cui all'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6. Al fine di reintegrare la potenzialità della azienda agricola compromessa dall'esproprio, il ricorrente ha acquisito a titolo oneroso da terzi nuove superfici agricole e, a seguito di una permuta di aree con la Provincia, ha realizzato una nuova struttura funzionale all'attività agricola, poiché l'edificio esistente insisteva sulle aree da espropriare. La qui impugnata revoca della procedura di esproprio, oltre che nei confronti del ricorrente, è stata disposta nei riguardi di Alfredo Bridi (proprietario delle pp.ff. 175/1, 176/4 e 176/5) e di Alberto Bridi, Lorena Bridi e Olga Berlanda Bridi (il primo proprietario della p.f. 272/3 e tutti comproprietari delle pp.ff. 176/8, 176/6, 247/2 e delle p.ed. 1252 e 1029) che, avverso il provvedimento, hanno proposto analoghi, autonomi gravami pendenti presso questo Tribunale. Solo rispetto alle proprietà dei ricorrenti Bridi non è stato, infatti, emesso il decreto definitivo di esproprio ex art. 8 della l.p. n. 6/1993, viceversa adottato già nel 2007/2008 per tutte le altre realtà della vasta area in località S. Vincenzo di Mattarello interessate dalla procedura, ma è stata unicamente autorizzata l'esecuzione del piano delle espropriazioni, poi revocata con il provvedimento oggetto principale del ricorso, che è affidato ai seguenti motivi:

1. Violazione dell'art.21 quinquies della Legge 7.08.1990 n.241 inserito dall'art.14, comma1, L.11.02.2005 n.15 e s.m. in combinato con l'art.3 stessa legge e dell'art.4 della L.prov.Tn 30.11.1992 n.23 e s.m.; per insussistenza dei presupposti legali richiesti per la revoca del provvedimento (sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatto

non prevedibile al momento dell'adozione), della esistenza di sopravvenuti "motivi di pubblico interesse" e con carenza assoluta di giustificazione sugli stessi; per omessa previsione degli "indennizzi per i pregiudizi subiti dai soggetti direttamente interessati" previa partecipazione degli stessi secondo le procedure del "contrarius actus" di mancato accertamento in previo contraddittorio dei pregiudizi e delle maturate ragioni di danno in violazione della Convenzione Cedu

La revoca della dichiarazione di pubblica utilità e del piano di espropriazione non esplicita i sopravvenuti motivi di pubblico interesse o il mutamento non prevedibile della situazione di fatto che ne costituiscono i presupposti. Infatti a fronte di rilevanti superfici già espropriate e cospicue indennità corrisposte non si giustifica che per aree di modeste dimensioni quali quelle oggetto di ricorso non venga emesso il decreto di esproprio. Inoltre la revoca non esterna le necessità di carattere militare alla base della rinuncia al progetto di un'importante infrastruttura militare per il quale erano state avviate le procedure di esproprio. La situazione di fatto, poi, non è mutata perché la zona è ancora inserita come zona per attrezzature logistiche per la difesa (F1 AM) nel piano regolatore generale di Trento e soprattutto eventuali mutamenti erano comunque prevedibili al momento della dichiarazione di pubblica utilità, dato che l'aumento dei costi di un quindicesimo conseguente alla rideterminazione dell'indennità di esproprio è evento normale nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici. Anche i motivi economici della revoca appaiono inconsistenti, considerato che è stato realizzato e pagato il 90% del piano di esproprio e che solo per le aree oggetto del presente ricorso, rispetto alle quali l'indennità di esproprio è stata rideterminata dalla apposita commissione provinciale, non viene concluso il procedimento e revocato il piano di esproprio. Infine il provvedimento di revoca nel disporre il recupero di quanto già liquidato, compresi gli interessi legali, non prevede l'indennizzo del pregiudizio arrecato al ricorrente.

2. *Violazione degli artt.6 e 8 L.prov. sugli espropri 19.02.1993 n.6 e s.m. e dell'art.48 L.prov.n.15/2015 per contrasto con la destinazione del prg di Trento a zona per attrezzature collettive F1 non modificata e/o ripristinata a verde agricolo in omessa attuazione dei principi dell'art.18 di "limitazione del consumo del suolo", quantomeno parziale per le aree non già urbanizzate in cui si trovano i fondi residui con destinazione agricola; eccesso di potere per sviamento, carenza assoluta di motivazione e contraddittorietà con le più recenti delibere e determinazioni assunte per la revoca con la determinazione del Dirigente dei servizi gestioni patrimoniali e logistica n.765 quindi 12/2016 della proroga del termine finale per le espropriazioni alla data del 15.12.2017, in saputa presenza delle richiamate istanze presentate già 5.03.2013 prot.128785 della Provincia allo Stato per ottenere l'abbandono del progetto di realizzazione delle infrastrutture della Difesa-GenioDife per indimostrate ragioni finanziarie; eccesso di potere per sviamento e travisamento nella prospettazione di una concorrente responsabilità degli espropriandi per aver gli stessi ricorso ottenuto nel 2012 la legittima rideterminazione delle loro indennità.*

La revoca della dichiarazione di pubblica utilità contrasta con il persistente vincolo per attrezzature logistiche per la difesa (F1 AM) del piano regolatore generale e con la previsione del termine del 15.12.2017 per le operazioni di esproprio e del 31.12.2018 per l'ultimazione dei lavori. Nelle more della nuova destinazione da attribuire ai terreni i medesimi dovranno essere ripristinati a verde agricolo ex art. 18 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

3. *Indennizzi dovuti in violazione dell'art.21 quinquies della Legge 7.08.1990 n.241 inserito dall'art.14, comma 1, L.11.02.2005 n.15 e s.m. e dell'art.2043 cod.civ. per omesso accertamento dei pregiudizi provocati in danno e condanna all'esecuzione di opere di ripristino e pecuniarie per tutti i pregiudizi subiti ad ogni titolo (patrimoniale ed extrapatrimoniale, personale e aziendale) dedotto e deducibile ai sensi degli artt.30 e 34 cod.proc.amm., ivi compreso il danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e lesione di interessi legittimi come da conclusioni*

In via principale e assorbente deve essere disposto l'annullamento del provvedimento in principalità impugnato con conseguente integrale corresponsione dell'indennità come rideterminata dalla commissione espropri. In subordine è poi dovuto l'indennizzo previsto in caso di revoca, sia legittima che illegittima, dall'art.21 quinquies della legge n. 241/1990 cui l'amministrazione dovrà essere condannata per l'importo di euro 2.629.766,95. L'amministrazione provinciale deve inoltre essere condannata all'esecuzione di opere di ripristino e al risarcimento del danno.

Per l'accertamento dei pregiudizi denunciati e per le opere di ripristino dell'azienda agricola il ricorrente chiede in ogni caso una consulenza tecnica d'ufficio.

Si sono costituiti in giudizio gli intimati Ministero della difesa e Presidenza del consiglio dei ministri ed, altresì, l'amministrazione delle finanze, eccependo il difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la tardività dell'impugnativa del secondo atto modificativo ed aggiuntivo dell'Accordo di programma quadro del 13 giugno 2017 ed insistendo, comunque, per la reiezione nel merito del ricorso.

L'amministrazione provinciale ha diffusamente argomentato per il rigetto del ricorso così come il controinteressato Comune di Trento che ha, a sua volta, eccepito la carenza di legittimazione passiva.

Il ricorrente con successive memorie ha eccepito la tardività della costituzione delle amministrazioni ribadendo le argomentazioni per l'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I) In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di tardività delle costituzioni delle amministrazioni sollevata dal ricorrente.

L'eccezione è infondata.

Il termine per la costituzione delle parti intimete di cui all'art. 46, comma 1, del cod. proc. amm., infatti, ha natura ordinatoria (C.d.S., A.P. n. 5/2013) e le parti

possono costituirsi in giudizio anche nell'udienza di merito pur svolgendo solo difese orali. Ne consegue che, nonostante nella fattispecie non sia stato rispettato il termine dimidiato di 30 giorni derivante dal combinato disposto dell'art. 46 e dell'art. 119, comma 2, del cod. proc. amm., le parti sono validamente costituite. Le medesime hanno, inoltre, prodotto ritualmente, nei termini di cui all'art. 73 in combinato disposto con l'art. 119, comma 2, del cod. proc. amm., documenti, memorie e repliche, che possono pertanto essere utilizzati nel presente giudizio.

II) Quanto alla posizione delle amministrazioni statali e dell'amministrazione comunale di Trento, l'esito del ricorso consente di prescindere dal valutare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.

III) All'esame nel merito del ricorso va premessa una considerazione generale, attinente alla singolarità del caso che ne è oggetto.

Se, nel consueto dispiegarsi delle condizioni dell'azione, l'interesse veicolato dal ricorrente avverso gli atti di una procedura espropriativa si rivolge avverso gli atti ablativi o limitativi della proprietà, ovvero si concreta nella domanda di retrocessione dei beni non utilizzati dall'amministrazione, nella fattispecie in esame il ricorrente chiede in giudizio l'annullamento della revoca della procedura di esproprio, chiede, cioè, che il procedimento si svolga fino all'esito dell'espropriazione delle aree di proprietà. E' evidente che tale domanda sfalsa tutta la prospettiva del giudizio, e pone innanzitutto il problema dell'esatta individuazione dell'interesse azionato.

Non è dubbio, a giudizio del Collegio, che tale interesse sia relativo agli effetti patrimoniale della procedura, in particolare sia teso alla riscossione dell'intera indennità di esproprio e al risarcimento dei danni che l'interessato pretende gli siano fin qui derivati.

Può peraltro prescindere dall'esaminare la consistenza e l'azionabilità nel giudizio amministrativo di tale domanda, perché il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.

IV) Il primo motivo di ricorso non merita favorevole apprezzamento.

L'impugnato provvedimento di revoca del piano di espropriazione esplicita, infatti, chiaramente le ragioni che hanno indotto la Provincia autonoma di Trento ad assumere tale decisione. Queste risiedono nelle modifiche all'Accordo di programma quadro dell'8 febbraio 2002 introdotte con il secondo Accordo siglato il 13 giugno 2017, che hanno reso non più necessarie le superfici per realizzare la nuova infrastruttura per il Ministero della difesa, considerato che in luogo di tale intervento la successiva intesa ha previsto ben più modesti lavori di adeguamento per strutture già esistenti. Vale, altresì, evidenziare che la determinazione dirigenziale impugnata consegue non solo alla recente revisione degli accordi (che, tra l'altro, nel revocare la delega alla Provincia per la realizzazione di nuove caserme, stabiliscono anche esplicitamente, nella scheda dell'intervento n. 2 in questione, la revoca della procedura espropriativa, mentre la permanenza al patrimonio della Provincia è prevista dall'art. 3, comma 4, per le aree già acquisite), ma si richiama altresì a una più risalente precisa decisione in tal senso, già contenuta nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2413 del 18 dicembre 2015, rimasta incontestata. L'abbandono dell'originario progetto, divenuto insostenibile finanziariamente per la progressiva diminuzione delle risorse pubbliche provinciali, ha, quindi, comportato la revoca del procedimento di esproprio che non dipende, pertanto, dall'incremento degli importi delle indennità di espropriazione derivante dalle più favorevoli rideterminazioni della commissione espropri (incremento che ne ha impedito la liquidazione per "mancanza di copertura finanziaria" e non ha consentito l'emissione del decreto di esproprio), come sostiene il ricorrente, ma da una riconsiderazione delle priorità

dell'allocazione delle risorse pubbliche. La prospettazione del ricorrente, riferita alla situazione generale degli espropri e al raffronto con i costi complessivamente al riguardo già sostenuti risulta, quindi, inconferente alla luce della motivazione del provvedimento di revoca.

E' appena il caso di rilevare, inoltre, che le ragioni della rinuncia al progetto originario eliminano la necessità di motivare in ordine a (non determinanti) motivi di carattere militare e privano di valore altre circostanze dedotte nel ricorso, dal momento che l'insostenibilità dell'impegno economico inizialmente assunto e la correlata cessata esigenza della realizzazione della nuova infrastruttura valgono a legittimare l'esercizio dello *jus poenitendi* da parte dell'Amministrazione, integrando adeguatamente i presupposti richiesti dall'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

I provvedimenti di revoca si configurano in generale come tipici atti di natura discrezionale, come tali sindacabili solo per vizi esterni e la discrezionalità in merito dell'Amministrazione risulta ancor più ampia quando la revoca va ad incidere su rapporti non ancora consolidati. Nella fattispecie in esame non si riscontrano vizi estrinseci nel dispiegamento della discrezionalità amministrativa, incidente in un procedimento che non si è mai concluso mediante il finale decreto definitivo di esproprio di cui all'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6. Ciò posto, se del tutto ragionevolmente e legittimamente è stata disposta la revoca, anche il recupero di quanto già liquidato, deciso dall'amministrazione con il provvedimento impugnato in principalità risulta coerente con il diritto di ripetere il pagamento eseguito a favore del privato a titolo di indennità di espropriazione. A tale proposito valgono, infatti, le regole della ripetizione dell'indebito, essendo l'articolo 2033 c.c., applicabile anche nel caso di sopravvenienza della causa che rende indebito il pagamento (Cass., s.u., n. 5624 e 14886/2009).

Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata previsione, nell'impugnato provvedimento di revoca, dell'indennizzo che l'art. 21 quinquies, comma 1, ultima parte, della legge 7 agosto 1990, n.241 stabilisce quale obbligo a carico dell'amministrazione, vale innanzitutto premettere che la revoca che non prevede l'indennizzo non è illegittima, non avendo tale omissione effetto viziante o invalidante della revoca, ma semplicemente legittimando il privato ad azionare in giudizio la pretesa patrimoniale. In disparte il fatto che l'indennizzo, quale rimedio a valenza *latusensu* risarcitoria è per sua natura connesso alla revoca di provvedimenti favorevoli, mentre, come si è premesso, nella fattispecie viene revocato un atto di una procedura tipicamente sfavorevole, vale, tuttavia, fin d'ora anche puntualizzare che la revoca in esame incide, come si è detto, in una fase del procedimento di esproprio non ancora concluso con il provvedimento finale, e nel quale la Provincia non ha mai preso possesso della superficie oggetto della procedura ablativa. Tale superficie è rimasta in proprietà del ricorrente, che nel corso degli anni l'ha posseduta e coltivata, non essendogli impedito il godimento dal vincolo per attrezzature logistiche per la difesa (F1 AM) impresso sull'area dal piano regolatore generale, che all'art. 89 delle norme tecniche di attuazione consente la destinazione agricola fino a quando la zona non sia utilizzata secondo le previsioni del piano.

E' anche infondata la doglianza relativa ai lavori di riporto e rilevato e alla deviazione dell'opera di sgrondo, asseritamente realizzati sui terreni del ricorrente, posto che, come dimostrato dalla documentazione planimetrica depositata dalla Provincia, tali lavori non hanno interessato la sua proprietà.

L'omessa previsione dell'indennizzo ex art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 non vizia, in conclusione, il provvedimento di revoca.

V) Peraltro, indipendentemente dalla riscontrata legittimità dell'esercizio dello *ius poenitendi* da parte dell'amministrazione, l'oggettivo notevole lasso temporale

intercorso dalla rideterminazione nel 2012 dell'indennità, rideterminazione cui, ex art. 9, comma 5, della l.p. n. 6/1993, avrebbe dovuto far seguito entro 90 giorni l'integrazione dell'impegno di spesa necessario e, ex art. 8, comma 1, della medesima legge, l'emissione del decreto di esproprio, evidenzia un comportamento idoneo a generare nel ricorrente l'incolpevole affidamento sulla definizione della procedura. Tuttavia il risarcimento di eventuali pregiudizi fondati sulla lesione dell'affidamento, secondo la costante giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. ord. nn. 6594, 6595 e 6596/2011) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr.: C.d.S., sent. n. 5980/2017), mentre esula dall'ambito del presente giudizio la cognizione ex art. 133 lett. a) n. 1 cod. proc. amm. sui danni derivanti dal ritardato esito del procedimento, per i quali il ricorso non pone specifica domanda.

E comunque, sull'intera portata patrimoniale (risarcitoria-indennitaria-restitutoria) in conseguenza della (legittima) revoca di cui trattasi, l'interesse al ricorso non è ancora attuale – e la relativa domanda è, perciò, inammissibile - poiché il punto 2. del provvedimento impugnato, nel disporre il recupero di quanto già liquidato ivi compresi gli interessi legali, rimanda a successivi provvedimenti l'esatta determinazione dell'importo richiesto in restituzione: in tale successivo momento potrebbero essere considerate e trovare composizione, anche opportunamente in via transattiva, le rispettive pretese dell'amministrazione e del ricorrente, sui presupposti di cui si è detto.

VI) Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

La contraddittorietà tra il provvedimento di revoca della procedura e la proroga del termine della medesima, fissato al 15.12.2017 dalla determinazione dirigenziale n. 765 del 15.12.2016, non assume rilevanza atteso che la revoca è dipesa dalla sottoscrizione di un nuovo accordo intervenuta il 13 giugno 2017 e che solo da tale data, secondo quanto già previsto con deliberazione n. 2413/2015, la revoca ha

acquistato efficacia. Neppure rileva ai fini della dedotta contraddittorietà che il termine dei lavori sia fissato, secondo la determinazione dirigenziale n. 686 del 23.11.2012, al 31.12.2018. I termini del 15.12.2016 e del 31.12.2018 sono del resto venuti meno con la revoca della procedura.

Relativamente alla contraddittoria persistenza del vincolo urbanistico, vincolo che, come detto, non ha, comunque, condizionato l'utilizzo a fini agricoli dell'area, appare evidente che una diversa destinazione urbanistica, da determinarsi, peraltro, attesa l'entità dell'area complessivamente interessata, d'intesa con la Provincia secondo quanto si evince dall'art. 3, comma 4, del secondo atto modificativo ed aggiuntivo dell'Accordo quadro, potrà trovare definizione con una variante al piano regolatore generale e nei tempi tecnici all'uopo necessari. La possibilità di modificare la destinazione per attrezzature logistiche per la difesa (F1 AM) attraverso una delibera del consiglio comunale è, infatti, preclusa dal comma 3 dell'art. 65 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale.

Infine, la censura e la connessa pretesa relative alla violazione della limitazione del consumo del suolo di cui all'art. 18 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, non sono pertinenti, poiché la richiamata disposizione valorizza il principio nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale, introducendo un obiettivo generale che, se impedisce che siano previste nuove aree edificabili comportanti il consumo del suolo, non necessariamente significa il (né può essere invocato a sostegno del) ripristino della destinazione a verde agricolo della particella del ricorrente.

VII) In conclusione il ricorso in parte deve essere respinto in quanto infondato e, in parte, nei sensi di cui sopra, dichiarato inammissibile.

Tenuto conto dei contenuti peculiari della sentenza le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonia Tassinari

IL PRESIDENTE
Roberta Vigotti

IL SEGRETARIO